



CONTRATTO DI RETE "PRIME ALPS"

TRA

- MARCO PIRONA,

libero professionista in proprio ai sensi della L. 4/2013, residente e con sede a Rive d'Arcano, provincia di Udine, in Via San Daniele n. 54/1 C.A.P. 33030, Codice Fiscale PRNMRC83R27H816X, Partita Iva 03094720301;

- TIZIANA ROMANO,

libero professionista in proprio ai sensi della L. 4/2013, residente e con sede a Prato Carnico, provincia di Udine, in Frazione Sostasio n. 51 C.A.P. 33020, Codice Fiscale RMNTZN96A68L195Z, Partita Iva 03104640309;

- OMAR GUBEILA,

libero professionista in proprio ai sensi della L. 4/2013, residente e con sede a Enemonzo, provincia di Udine, in Via Nazionale n. 23 C.A.P. 33020, Codice Fiscale GBLMRO80P27L195Y, Partita Iva 03069520306;

- MARGHERITA CIMENTI,

libero professionista in proprio ai sensi della L. 4/2013, residente e con sede a Enemonzo, provincia di Udine, in Via Narzans n. 7 C.A.P. 33020, Codice Fiscale CMNMGH85M50L483Y, Partita Iva 03053110304;

- FANNY BORIA,

libero professionista in proprio ai sensi della L. 4/2013, residente e con sede a Verzegnis, provincia di Udine, in Via Belvedere n. 10 C.A.P. 33020, Codice Fiscale BROFNY91E42L219Z, Partita Iva 03106650306;

di seguito individuati come "i Professionisti" o anche "i Retisti" o anche "i partecipanti alla Rete"

PREMESSO

a) che tutti i Professionisti sopra menzionati svolgono l'attività di accompagnatore di media montagna direttamente e/o su incarico di soggetti terzi, nonché attività di intrattenimento, ricreative e di animazione rivolte alla persona in ambito turistico, sportivo e ricreativo;

b) che, al fine di incentivare il proprio sviluppo economico e di mercato, nonché di accrescere la competitività, gli stessi ritengono vantaggioso e intendono intraprendere:

1. lo svolgimento in comune di servizi tra loro complementari e rientranti nel novero delle attività sopra menzionate, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni;



[Handwritten signatures of the parties]

2. lo sviluppo dell'attività già svolta in proprio e l'accesso a nuovi mercati, secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;
3. una collaborazione volta alla produzione di beni o servizi innovativi da svolgere in comune;
- c) che l'articolo 12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha esteso la possibilità di istituire contratti di rete anche tra soli soggetti professionisti;
- d) che a tal fine, i Professionisti sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt.4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n.99 e con Legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito il D.L. 78/2010 nonché ulteriormente modificata da D.L. 83/2012 convertito con L. n. 134/2012 e da ultimo modificato da D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012;
- e) che i Professionisti, con il presente Contratto di Rete, non intendono dare vita ad un nuovo soggetto giuridico, bensì stipulare un accordo contrattuale del tipo "Rete – contratto", provvedendo altresì a registrare il presente contratto presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, non risultando possibile per le reti costituite tra soli professionisti espletare le formalità pubblicitarie presso il Registro Imprese.

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i cinque professionisti come sopra rappresentati convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) - OGGETTO DEL CONTRATTO

I Professionisti convengono di stipulare un contratto di rete, e pertanto si obbligano alla collaborazione e cooperazione svolgendo quanto oggetto del programma comune di cui al successivo art. 4) per il conseguimento degli obiettivi strategici di cui al successivo articolo 3).

Al presente contratto di Rete potranno avere accesso altri partecipanti secondo le modalità di cui all'art.12).

Art. 2) – DENOMINAZIONE E LOGO

Nei rapporti con i terzi la Rete fra professionisti così costituita sarà presentata e identificata con il nome e il logo "PRIME ALPS".

La Rete adotta come proprio segno distintivo il Logo letterale e grafico allegato al presente contratto (Allegato "A").

Art. 3) - OBIETTIVI STRATEGICI

Nell'ottica di incentivare ed accrescere le singole capacità competitive ed innovative dei professionisti aderenti, ciascun partecipante alla Rete dichiara di perseguire, tramite il presente contratto, i seguenti obiettivi strategici condivisi:

- a) Attività di servizi di accompagnatore di media montagna

Ovvero lo sviluppo di percorsi ed esperienze escursionistici, attività di intrattenimento culturali e ricreative rivolte a privati e ad altri soggetti, nel territorio italiano ed all'estero;

- b) Attività di promozione e comunicazione

Ovvero l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere, mostre, convegni, corsi, eventi e conferenze, anche on line, aventi argomento connesso al contratto di rete;



c) Potenziamento della capacità contrattuale

Ovvero la creazione di un portafoglio comune di fornitori/partner complementari alla operatività della Rete, inclusi gli Enti/Istituti finanziari, allo scopo di sviluppare maggiori e più solide possibilità di accesso al credito, e/o la possibilità di partecipare ad eventuali bandi per contributi, e/o l'accesso a finanziamenti agevolati, nonché a mostre, eventi ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità dei partecipanti e della rete.

Art. 4) - PROGRAMMA DI RETE

I Retisti, grazie ad una stabile collaborazione fiduciaria e sinergica, sviluppano un Programma di Rete condiviso, da aggiornarsi annualmente entro il 30/11, per la realizzazione degli obiettivi strategici. Essi si impegnano a definire e pianificare le attività da sviluppare, i modi e tempi della loro realizzazione, il livello di impegno richiesto ai vari Professionisti, nonché a circoscrivere un relativo budget di spesa sostenibile da condividere in parti uguali tra i Retisti.

In particolare il Programma di rete definisce:

- il programma dettagliato dei servizi da svolgere in comune;
- il programma degli investimenti e/o delle attività funzionali alla realizzazione dei servizi e più in generale al conseguimento degli obiettivi strategici di cui all'art. 3;
- le modalità di utilizzo del logo comune;
- i canali e le linee comuni di marketing e comunicazione.

L'attuazione del programma di rete dovrà inoltre avvenire in conformità ai Regolamenti approvati dal Comitato di Gestione, che disciplinano i rapporti tra i Professionisti aderenti alla rete.

Art. 5) - OBBLIGHI E DIRITTI DEI PROFESSIONISTI

1. I Professionisti, con il presente contratto di Rete, si obbligano:

- a rispettare e adempiere a tutto quanto previsto nel presente contratto di Rete;
- ad uniformarsi a disciplinari e/o regolamenti adottati dal Comitato di gestione;
- a rispettare le eventuali convenzioni sottoscritte per il tramite del Comitato di gestione;
- ad eseguire a regola d'arte e nei tempi stabiliti ogni attività ai fini della realizzazione del programma di Rete;
- ad adempiere agli impegni assunti, anche economici;
- a non aderire ad altri contratti di Rete con il medesimo oggetto (salvo l'espressa autorizzazione da parte del Comitato di gestione);
- a non operare direttamente con clienti della Rete per tutto il periodo in cui ciascun Retista ne faccia parte (salvo l'espressa autorizzazione da parte del Comitato di gestione);
- a non divulgare a terzi informazioni relative alle attività e ai progetti della Rete, o di singole controparti della rete di cui il professionista aderente è venuto a conoscenza per effetto e in conseguenza della partecipazione alla Rete, e a trattare come riservate le predette informazioni.

2. I Professionisti aderenti avranno il diritto:

- a beneficiare delle attività promozionali e pubblicitarie svolte dalla Rete;
- ad essere informati compiutamente della attività della Rete;



- a partecipare a tutti i benefici derivanti dal contratto di Rete;
- a controllare e valutare i risultati della Rete;
- ad accedere ai documenti dell'attività di Rete;
- ad esercitare il diritto di recesso con le modalità indicate all'art. 13).

Art. 6) - FONDO COMUNE

Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede i Professionisti si obbligano a partecipare al Fondo comune della Rete, istituito al fine di gestire il pagamento delle spese comuni e di canalizzare gli incassi dei servizi svolti in comune.

Tale fondo viene attivato su apposito conto corrente bancario intestato al professionista capofila (il Presidente), da utilizzarsi in via dedicata alle attività della rete stessa.

In sede di formazione del Programma annuale di Rete, potrà essere richiesta ai professionisti la corresponsione di una somma a titolo di contributo ordinario annuale alle spese di gestione della rete. Detta somma dovrà essere corrisposta a valere sul Fondo comune a mezzo bonifico entro e non oltre il 31 di marzo di ogni anno.

Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere eventuali contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali, sulla base del programma annuale di rete.

La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal comitato di gestione in sede di approvazione del programma di rete, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto dal termine dell'annualità in corso e secondo le modalità definite nel successivo articolo 13.

Il retista recedente, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per eventuali particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione.

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta mediante bonifico sul c/c dedicato a valere su Fondo comune.

Qualora il ritardo nell'adempimento del pagamento della somma si protragga per oltre 60 giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art.14 del presente contratto.

Art. 7) - COMITATO DI GESTIONE

L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione nominato dagli stessi Professionisti partecipanti, con un numero di membri al massimo pari a cinque.

La nomina dei componenti del comitato di gestione avverrà a maggioranza, calcolata per capi, dei Professionisti partecipanti alla rete. La durata del mandato del comitato di gestione sarà pari a tre anni; le cariche attribuite potranno essere oggetto di rinnovo in capo agli stessi soggetti. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo i Professionisti partecipanti.

In caso di dimissioni da parte di uno o più componenti del comitato di gestione i Retisti provvedono a nominare uno o più sostituti, che rimarranno in carica sino al termine del mandato triennale del comitato di gestione.

Art. 8) - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il comitato di gestione nomina al suo interno un professionista capofila, col ruolo di Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art.2381 primo comma c.c., nonché un professionista sostituto, col ruolo di vice-presidente che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutti i soggetti partecipanti.

Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Al di fuori della riunione mensile le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del comitato di gestione, e poi trasmesso al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.

Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal presidente o dal vicepresidente.

Art. 9) - COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto dei partecipanti al contratto di rete per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.

Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre regolamenti, disciplinari, modelli di convenzione e contratti;
- b) verificare la conformità ad essi dell'attività praticata dai professionisti;
- c) accertare l'uso corretto del marchio/logo da parte dei professionisti;
- d) coordinare i rapporti interni tra i retisti;
- e) predisporre il programma operativo annuale di rete ed il relativo budget, da sottoporre all'approvazione dei professionisti aderenti alla rete;
- f) stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura;
- g) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi, partecipare a bandi e concorsi pubblici, anche al fine di ottenere contributi, stipulare contratti per lo svolgimento dei servizi comuni nonché contratti di finanziamento;
- h) gestire il fondo comune;
- i) validare la raccolta delle richieste di adesione di nuovi partecipanti alla Rete, e l'attivazione delle

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

procedure per l'approvazione dell'adesione con le modalità previste nel presente contratto;

Art. 10) - RAPPRESENTANZA DEI PROFESSIONISTI

A coloro che sono nominati presidente e vice-presidente è conferito il potere di rappresentanza dei professionisti partecipanti alla rete, sia individualmente che collettivamente, nei limiti del presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal Consiglio di Gestione. Essi dovranno premettere ad ogni atto, contratto o documento da sottoscrivere la dicitura "*per la "PRIME ALPS"*", valendo tale formula come riferimento sintetico ai professionisti partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

Art. 11) - MATERIE RISERVATE AI PROFESSIONISTI

I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi:

1. in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste dai principi contabili e presentato dal comitato di gestione ai retisti entro la fine del mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
2. in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale nell'ambito del programma annuale di rete, che dovrà essere presentato entro il 30 novembre di ogni anno e sarà riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;
3. in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione.

Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 15 (quindici) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art.12) - MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

Possono aderire al presente contratto di Rete soggetti liberi professionisti che svolgono o intendono svolgere le attività legate al programma di Rete di cui all'art. 4).

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art.1332 del Cod.Civ., al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta, contenente:

- a) la denominazione o la ragione sociale;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Sulla domanda di ammissione delibera il comitato di gestione nella sua prima riunione utile.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo spese comuni nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo straordinario.

Art.13) - RECESSO



Salvo quanto previsto nell'art.6, terzo periodo, del presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 1° dicembre del secondo anno successivo.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Permane inoltre in capo al recedente l'obbligo di portare a termine l'esecuzione degli incarichi a suo carico e delle obbligazioni da lui assunte ivi compresi tutti gli impegni economici di investimento e spesa programmati, deliberati ed intrapresi dagli organi collegiali della Rete fino al momento della comunicazione di recesso.

Art.14) - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articoli 5 e 6, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici. L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

Art.15) - DURATA DEL CONTRATTO

La durata della Rete è fissata in anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Rete.

I professionisti aderenti alla rete potranno, alla scadenza o prima, stabilire un ulteriore termine di durata.

Il contratto di Rete può essere risolto preventivamente per mutuo dissenso con voto unanime dei partecipanti.

Art. 16) LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.

Art. 17) Foro competente

Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dall'interpretazione o applicazione del presente accordo, o connesse allo stesso, il foro competente è quello del Tribunale di Udine.

Resta inteso che ogni eventuale controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto dovrà essere oggetto di un preliminare tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di mediazione della Camera di Commercio (CCIAA) di Udine - Organismo di mediazione, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, ai sensi e per gli effetti della Legge in materia.

Art. 17) Spese e formalità

Imposte e spese del presente contratto di Rete e delle dipendenti formalità di registrazione sono a

Manfredi

Spina

Di Maria

Di Maria

carico di tutti i Professionisti partecipanti, che se le assumono in parti uguali.


Udine, li 01/08/2023

Firme


MARCO PIRONA




TIZIANA ROMANO




OMAR GUBEILA



MARGHERITA CIMENTI



FANNY BORIA



I presenti Marco Pirona, Tiziana Romano, Omar Gubeila, Margherita Cimenti, Fanny Boria, come sopra identificati e qui riuniti, convengono altresì:

1. che, per il periodo 01/08/2023 – 31/07/2026, il comitato di gestione della rete sia composto da n. 5 membri nelle persone dei professionisti: Marco Pirona, Tiziana Romano, Omar Gubeila, Margherita Cimenti, Fanny Boria

MARCO PIRONA




TIZIANA ROMANO



OMAR GUBEILA



MARGHERITA CIMENTI



FANNY BORIA



I componenti del comitato di gestione, come sopra nominati, dopo breve discussione all'unanimità deliberano inoltre:

2. di nominare Marco Pirona nella carica di Presidente, nonché capofila della rete e di nominare Omar Gubeila quale vice-presidente.

MARCO PIRONA

Marco Pirona

TIZIANA ROMANO

Tiziana Romano

OMAR GUBEILA

Omar Gubeila

MARGHERITA CIMENTI

Margherita Cimenti

FANNY BORIA

Fanny Boria



REGISTRATO a UDINE il 17/08/2023
AL N° 2082 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro 200,00

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI



ALLEGATO A - LOGO



ALLEGATO ALLEATO N° 2082
REGISTRATO A UDINE IL 17/06/2023
SERIE S - PRIVATI S.A.S.

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI

